

CONTENZIOSO

La notifica al contribuente defunto è nulla

di **Luigi Ferrajoli**

In ambito tributario, [l'articolo 65, comma 2, D.P.R. 600/1973](#) impone agli **eredi del contribuente** di comunicare all'ufficio delle imposte le proprie **generalità ed il proprio domicilio fiscale**; il quarto comma del medesimo articolo stabilisce che, qualora gli eredi non abbiano effettuato **l'anzidetta comunicazione da almeno trenta giorni, l'ufficio può notificare gli atti intestati** al *de cuius* agli eredi medesimi, impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio del loro dante causa.

In applicazione di tale norma, la **notifica presso l'ultimo domicilio del contribuente deceduto**, di un atto di classamento intestato esclusivamente al *de cuius* e non nominativamente o almeno collettivamente ed impersonalmente agli eredi, è da considerarsi **nulla**.

Tale principio è stato ribadito [dall'ordinanza n. 7391](#) emessa dalla Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, **in data 15.03.2019**.

Nel caso di specie, il figlio del contribuente deceduto aveva proposto tre ricorsi avverso i tre avvisi di accertamento, notificati al medesimo in tempi diversi, per il pagamento dell'Ici relativa all'anno 2001, 2002 e 2003 con riferimento ad un immobile di proprietà del padre, **che venivano rigettati dalla Ctp competente**.

Il ricorrente decideva di impugnare i provvedimenti avanti la Commissione Tributaria Regionale di Cagliari che, previa riunione dei procedimenti, **confermava la decisione** dei giudici di primo grado.

Avverso tale decisione il figlio del deceduto proponeva ricorso avanti la Suprema Corte enunciando un unico motivo di diritto, relativo alla **violazione e alla falsa applicazione dell'[articolo 65, comma 4, D.P.R. 600/1973](#)**.

In particolare, secondo il ricorrente, la Ctr aveva **erroneamente ritenuto valida la notifica dell'atto di classamento dell'immobile** con attribuzione della relativa rendita catastale, **giacché l'atto era intestato al *de cuius*** e la ricezione di **questo era stata rifiutata dal ricorrente**, poiché **indirizzato al domicilio del defunto** e "*non nominativamente o almeno collettivamente ed impersonalmente*" agli eredi.

La Corte di Cassazione, esaminando gli atti di causa, ha chiarito, riprendendo anche la propria precedente **pronuncia n. 16699/2005**, che **"l'avviso di accertamento intestato al contribuente deceduto è validamente notificato al suo domicilio fiscale tutte le volte in cui gli eredi non abbiano**

*dato comunicazione all'ufficio, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 65, comma 2, **delle proprie generalità e del proprio domicilio fiscale**, ovvero tutte le volte in cui, pur in **manca di tale comunicazione**, l'ufficio sia comunque a conoscenza della circostanza della morte del contribuente, perché ove, invece, l'ufficio, **non sia a conoscenza del decesso** non è configurabile la giuridica possibilità di osservare la formalità della **notifica impersonale prevista dalla legge**".*

Nel caso di specie, **non** potendosi ritenere la **denuncia di successione "equiparabile" alla comunicazione** prevista dall'[articolo 65, comma 2](#), citato, e sussistendo l'obbligo di effettuare una separata domanda di voltura delle intestazioni immobiliari, è pacifico **considerare che l'Ente impositore alla data di notifica dell'avviso di classamento non avesse avuto notizia** della morte del contribuente e che l'immobile fosse ancora intestato al *de cuius*.

Sulla base di questi presupposti, la Suprema Corte **ha ritenuto la correttezza dell'intestazione dell'atto di classamento al *de cuius*** e non necessaria, quindi, quella collettivamente ed impersonalmente ai suoi eredi.

Tuttavia, la Corte di Cassazione **ha rilevato un vizio di notifica dell'avviso** sopra citato, essendo stato **intestato ed indirizzato ad un soggetto deceduto**.

In particolare, la Suprema **Corte ha evidenziato la nullità della notificazione** di un atto eseguita nei confronti del defunto ai sensi **dell'articolo 140 c.p.c.**, in quanto tale norma è applicabile esclusivamente nell'ipotesi di **irreperibilità** e non in quella del decesso del destinatario, **"non essendo la morte del destinatario equiparabile alla sua irreperibilità o al rifiuto di ricevere copia dell'atto"**.

La Corte ha precisato, altresì, richiamando l'orientamento espresso dalle **Sezioni Unite** nella [sentenza n. 14916/2016](#), che: *"la fattispecie de qua trattasi di ipotesi **di nullità e non di inesistenza**, poiché questa ultima è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere una attività priva degli elementi costitutivi essenziali ed idonei a portare a compimento il procedimento di notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria delle nullità"*.

La notifica nel caso in esame riguardava proprio un caso di **nullità, stante l'impossibilità di instaurare alcun rapporto tra l'Amministrazione finanziaria e il soggetto deceduto**.

Non solo. **Tale nullità non era sanabile per il raggiungimento dello scopo**, ex [articolo 156 c.p.c.](#), in seguito alla **costituzione del figlio** del *de cuius*, poiché sulle difese di quest'ultimo, relative all'atto di classamento e alla quantificazione della rendita catastale, i giudici di secondo grado non si erano espressi.